



SCHEDA ANALITICO - DESCRITTIVA BENI PAESAGGISTICI

ARTICOLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1

(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

VINCOLO PAESAGGISTICO (EX LEGGE 1497/39)

PARTE DELL'ABITATO DI MONTECATINI TERME

CODICE REGIONALE: **9047012**
CODICE MINISTERIALE: **90123**
GAZZETTA UFFICIALE: **N. 104 DEL 23 APRILE 1969**

PROVINCIA: **PISTOIA**
COMUNE: **MONTECATINI TERME**

ottobre 2012



Motivazione

[...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché ha peculiare carattere di bellezza sia per la presenza di estesi giardini e parchi, sia per l'esistenza di esempi di edifici con caratteristiche architettoniche risalenti, parte alla fine del XVIII secolo, parte al periodo in cui era più viva la corrente decorativo-florescente che pur ha lasciato di sé esempi meritevoli di essere conservati quali testimonianze di un periodo di arte, fatti questi che fanno della zona in questione un complesso di cose immobili e spazi verdi, aventi valore estetico e tradizionale.

Identificazione dell'area vincolata

Tale zona è delimitata nel modo seguente: viale Rustichini fino a dove il viale cambia denominazione e assume quello di viale Diaz, poi una linea parallela al lato di levante di detto viale Diaz e da esso distante trenta metri, linea che prosegue con la medesima distanza dal lato di levante della via Bicchierai fino al bivio con corso Matteotti poi detto corso Matteotti passando per piazza del Popolo (inclusa); poi corso Roma, fino al bivio col viale Simoncini, e detto viale Simoncini fino al bivio col viale Rustichini.



Segmentazione del perimetro*

A	viale Rustichini fino a dove il viale cambia denominazione e assume quello di viale Diaz
B	poi una linea parallela al lato di levante di detto viale Diaz e da esso distante trenta metri, linea che prosegue con la medesima distanza dal lato di levante della via Bicchierai fino al bivio con corso Matteotti
C	poi detto corso Matteotti
D	passando per piazza del Popolo (inclusa)
E	poi corso Roma, fino al bivio col viale Simoncini
F	e detto viale Simoncini fino al bivio col viale Rustichini

Note

1. Tratti A, B, C, D, E, F: l'identificazione dei toponimi "viale Rustichini", "viale Diaz", "via Bicchierai", "corso Matteotti", "piazza del Popolo", "corso Roma", "viale Simoncini" non presenti né in CTR, né nella cartografia IGM, è stata ricavata dalla cartografia catastale dove il toponimo "viale Rustichini" risulta essere "viale Rustighini".
2. La restituzione cartografica (perimetrazione sulla base della CTR in scala 1:10.000) è stata realizzata tenendo conto anche delle indicazioni emerse durante i tavoli tecnici tenutisi negli anni 2008 e 2009 presso la sede della Regione Toscana, ai quali hanno partecipato: Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Soprintendenze), Regione Toscana, Consorzio LaMMA.

* Al fine di permettere una più agevole delinearazione del perimetro, nella descrizione dei *tratti* possono essere stati aggiunti termini e/o toponimi e/o capisaldi non originariamente presenti nel testo del provvedimento; per la fedele descrizione si rimanda al testo del provvedimento o al paragrafo *Identificazione dell'area vincolata*.



Testo del provvedimento

DECRETO MINISTERIALE 1 APRILE 1969

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte dell'abitato del comune di Montecatini Terme.

Il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il ministro per il turismo e lo spettacolo vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; esaminati gli atti;

considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte dell'abitato di Montecatini Terme;

considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge all'albo del comune di Montecatini Terme;

viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, che si dichiarano respinte;

considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché ha peculiare carattere di bellezza sia per la presenza di estesi giardini e parchi, sia per l'esistenza di esempi di edifici con caratteristiche architettoniche risalenti, parte alla fine del XVIII secolo, parte al periodo in cui era più viva la corrente decorativo-floreale che pur ha lasciato di sé esempi meritevoli di essere conservati quali testimonianze di un periodo di arte, fatti questi che fanno della zona in questione un complesso di cose immobili e spazi verdi, aventi valore estetico e tradizionale;

decreta:

parte dell'abitato del comune di Montecatini Terme ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: viale Rustichini fino a dove il viale cambia denominazione e assume quello di viale Diaz, poi una linea parallela al lato di levante di detto viale Diaz e da esso distante trenta metri, linea che prosegue con la medesima distanza dal lato di levante della via Bicchierai fino al bivio con corso Matteotti poi detto corso Matteotti passando per piazza del Popolo (inclusa); poi corso Roma, fino al bivio col viale Simoncini, e detto viale Simoncini fino al bivio col viale Rustichini.



Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella gazzetta ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza di Firenze curerà che il comune di Montecatini Terme provveda all'affissione della gazzetta ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della gazzetta ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata. La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della gazzetta ufficiale stessa.

Roma, addì 1 aprile 1969



Testo dell'estratto del verbale della Commissione provinciale pubblicato su G.U.

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale della riunione tenuta dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia

Il giorno 8 settembre 1967 nei locali dell'Amministrazione provinciale di Pistoia si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

COMUNE DI MONTECATINI TERME - Proposta di tutela.

(Omissis).

Esaurita così la discussione generale a allontanatisi i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Montecatini, la proposta di tutela di parte dell'abitato di Montecatini Terme, che ha peculiare carattere di bellezza, sia per la presenza di estesi giardini e parchi, sia per resistenza di esempi di edifici con caratteristiche architettoniche risalenti, parte alla fine del XVIII secolo, parte al periodo in cui era più viva la corrente decorativo-floreale che pur ha lasciato di sé esempi meritevoli di essere conservati quali testimonianze di un periodo di arte, fatti questi che fanno della zona in questione un complesso di cose immobili e spazi verdi, aventi valore estetico e tradizionale e approvata da tutti i commissari presenti che però invitano la Soprintendenza cui compete per legge la pratica applicazione del provvedimento di tener conto nel valutare la possibilità di concedere permessi di trasformazione del nucleo urbano di Montecatini sia di quanto prevede il piano regolatore comunale sia in particolare delle esigenze relative all'attività alberghiera del luogo.

(3470)